



COMUNE DI TITO

85050 TITO - PZ - Via Municipio,1 - tel. 0971.796211 - fax 0971.794489

partita iva 00128970761

www.comune.tito.pz.it

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD ATTIVITA' ESTRATTIVA DENOMINATA "Cava Costa della Grava in agro di Tito" -
*Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località "Costa della Grava" nel Comune di Tito (PZ) autorizzati con DGR 1850/2003 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla **DGR 742 del 23.10.2019***

Art. 1. OGGETTO	3
Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI	3
Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA	3
Art. 4. USI CIVICI	4
Art. 5. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE	4
Art. 6. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGHE	5
Art. 7. REQUISITI	5
Art. 8. AVVALIMENTO	5
Art. 9. RITARDATO PAGAMENTO	5
Art. 10. SUPERFICIE ESCAVABILE	6
Art. 11. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE	6
Art. 12. CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO	6
Art. 13. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE	7
Art. 14. REVISIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE	7
Art. 15. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE	7
Art. 16. TRASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE	7
Art. 17. MATERIALE DI SCARTO	7
Art. 18. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA	7
Art. 19. RECESSO	7
Art. 20. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA	8
Art. 21. CAUZIONE PROVVISORIA AI FINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	8
Art. 22. POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA	8
Art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO	9
Art. 24. PENALI	9
Art. 25. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA	9
Art. 26. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 27. SUBENTRO	10
Art. 28. ARBITRATO	10
Art. 29. SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	10
Art. 30. ESONERO RESPONSABILITA'	10
Art. 31. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE	11
Art. 32. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	11
Art. 33. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	11
Art. 34. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	11

Art. 1. OGGETTO

La concessione ha per oggetto la *Prosecuzione dei lavori di coltivazione mineraria della cava sita in località "Costa della Grava" nel Comune di Tito (PZ) autorizzati con DGR 1850/2003 e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 742 del 23.10.2019* consultabili al link regionale a cui si rinvia:

<http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=102925&otype=1011&id=108480>

Nel rinviare alla DGR 742/2019 per il dettaglio delle prescrizioni, si chiarisce in questa sede che risulta autorizzata la coltivazione mineraria dei restanti volumi rispetto a quelli autorizzati con DGR 1850/2003, pari a circa 775.000 m³ da scavare nell'arco temporale di n. 5 (cinque) anni di cui la maggior parte collocati sul versante.

Contestualmente dovranno essere effettuati:

- **il ritombamento della buca con le terre e rocce da scavo in modo proporzionale ai volumi estratti durante la coltivazione prevedendo che in assenza di tale materiale il riempimento dovrà essere effettuato con il materiale di escavazione della cava stessa;**
- **le opere di ripristino vegetazionale dell'area di cava con l'utilizzo esclusivo di specie vegetali comprese negli habitat del luogo di riferimento.**

L'Amministrazione chiarisce che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/79, l'aggiudicatario, qualora diverso dall'intestatario dell'autorizzazione regionale oggetto di concessione, dovrà chiedere preliminarmente all'ufficio regionale competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La Giunta Regionale vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

Il presente Capitolato è stato approvato con Determinazione n. 00158/2021 del 15/03/2021.

Art. 2. UBICAZIONE, ESTENSIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

Il terreno è individuato sulla proprietà comunale ubicata in Contrada Petrucco.

Il sito è inserito in un contesto territoriale interessato dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007 dove sono consentite le attività già in atto esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti.

Il lotto interessa i beni censiti in Catasto Terreni: **Foglio 49** particelle **n.1 e n.2** per una superficie complessiva di **mq. 380.154**.

L'Amministrazione dà atto che l'area oggetto di concessione è attualmente occupata dal concessionario uscente e che sarà resa disponibile nel tempo massimo di 60 gg dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 3. DESTINAZIONE URBANISTICA

Secondo il Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 01.08.2012 l'area ricade nell'ambito Territorio esterno all'ambito urbano- Zone agricole (regolamentato dall'art. Art. 21.1).

Risultano presenti i seguenti vincoli:

Foglio 49 - Particelle 1 e 2:

Aree sottoposte a tutela (Legge 431/85 e succ. mod. ed integr.) Perimetrazione del Comune di Tito nell'ambito del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese (Totalmente)

Aree sottoposte a tutela (Legge 431/85 e succ. mod. ed integr.) vincolo Idrogeologico (vincolo forestale e paesaggistico) (Totalmente)

Aree sottoposte a tutela (Legge 431/85 e succ. mod. ed integr.) usi civici (vincolo paesaggistico) (In parte)

Aree sottoposte a tutela (Legge 431/85 e succ. mod. ed integr.) boschi (vincolo paesaggistico) (In parte)
Parco Nazionale D.P.R. del 8 dicembre 2007 Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese - Zona 2 (Totalmente)

Foglio 49 - Particella 2:

AdB Sele

Pericolosità da Frana Propensione all'inesco-transito-invasione per frane da approfondire attraverso uno studio geologico di dettaglio

Rischio da Frana Rischio potenziale gravante sulle UTR soggette a pericolosità potenziale Putr_5, da approfondire attraverso uno studio

Art. 4. USI CIVICI

Il lotto in Concessione di cui all'art. 2 risulta gravato da uso civico.

Art. 5. CANONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO – ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA PARTE DEL CONCEDENTE

Il concessionario dovrà riconoscere al Comune di Tito, per tutta la durata della concessione di cui al successivo art. 6, i seguenti importi:

A) Canone annuale per l'occupazione dell'area in concessione = **€ 26.100,00**

B) Canone a base di gara per la coltivazione della cava per l'intera durata della concessione = **€ 930.608,40** così calcolato: 775.507 mc x 1,20 €/mc;

Dovrà, altresì, essere garantito:

C) Cessione franco cava di **3500 m³ di misto di cava** a favore del Comune di Tito da utilizzarsi nella realizzazione di OO.PP. e comunque non a fini commerciali, fermo restando un ristoro delle spese di estrazione e trasporto pari al 50% del prezzo indicato sul Prezziario Regionale "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Basilicata – vigente nell'anno di acquisizione se disponibile o pari al 50% del prezzo derivante da analisi di mercato.

D) Prelevamento di materiale terre e rocce da scavo dai cantieri appaltati per conto di questa Amministrazione, e utilizzo, previa idonea caratterizzazione, al fine di contribuire al ritombamento.

L'importo del canone di cui alla lettera A) è soggetto a rialzo.

L'importo dovrà essere **sempre corrisposto anticipatamente entro il 31 gennaio** di ogni annualità per tutta la durata della concessione qualunque sia la resa, la qualità e la quantità di materiale reperito indipendentemente da periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art. 1469 C.C., Tale compenso dovrà comunque essere corrisposto anche in caso di mancata estrazione per qualsiasi circostanza compresa la assenza e/o decadenza del titolo autorizzativo all'attività di cava e fino all'occupazione del suolo.

L'importo del canone di cui alla lettera B) è soggetto a rialzo.

Il compenso annuo sarà determinato in esito alla gara esperita sulla base del prezzo di aggiudicazione al mc di materiale inerte di qualsiasi forma, qualità e pezzatura estratto.

L'aggiudicatario, a prescindere dal reale quantitativo estratto annualmente, dovrà garantire **il corrispettivo annuo minimo di € 150.000,00.**

Per la sola prima annualità l'importo dovrà essere versato interamente entro il 30 settembre 2021.

A decorrere del secondo anno e fino all'ultima annualità, l'importo minimo dovrà essere versato in due rate di € 75.000,00, di cui la prima entro il 30 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ogni annualità indipendentemente da periodi di sospensione o imprevisti di qualsiasi specie, assumendosi il concessionario ogni rischio relativo anche ai sensi dell'art. 1469 C.C..

La quantificazione dell'importo effettivo annuo dovuto sarà determinato annualmente a seguito di comunicazione da parte della Società aggiudicatrice del quantitativo annuale estratto unitamente ad apposito rilievo topografico redatto, a spese del concessionario, da tecnico

abilitato, **da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di estrazione. Il relativo importo dovrà essere versato a conguaglio entro il 30 giugno di ciascun anno.** L'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità dei quantitativi comunicati.

Il canone costituisce il corrispettivo per la concessione del diritto di cui all'Art. 1 del Capitolato.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà esprimere, in numeri e lettere, **il rialzo:**

- 1) sul valore base indicato nell'avviso d'asta per il canone di cui alla lettera A);
- 2) sul valore economico di €1,20 a mc a base del canone di cui alla lettera B);

Non saranno ammesse offerta a ribasso.

Il totale delle offerte costituirà la migliore offerta per l'aggiudicazione.

Resta inteso che allo scadere della concessione sarà dovuto il canone di cui alla lettera A) (da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) fino alla completa rimozione degli impianti e attrezzature oggetto di concessione.

Art. 6. DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - PROROGHE

La durata della concessione è stabilita in anni cinque (5) comprensiva del periodo dedicato al ripristino ambientale.

La durata decorre dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di proroga per il tempo che effettivamente intercorrerà tra la sottoscrizione e l'ottenimento della eventuale voltura dell'Autorizzazione alla coltivazione.

Art. 7. REQUISITI

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

- requisiti di tipo soggettivo:

- requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. n.50/2016 nei limiti di applicabilità alla procedura in oggetto;
- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. come aziende esercenti le attività di estrazione e lavorazione di materiali lapidei.

- requisiti di tipo economico finanziari e tecnico professionali:

- aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato globale d'impresa per un **valore medio annuo** almeno pari all'importo di **€ 200.000,00** (euro duecentomila). Tale importo deve essere riferito ad attività nel settore estrazione, trasformazione o commercializzazione inerti. La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
- attestazione di almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni;

In caso di raggruppamenti di Imprese o consorzi la documentazione suddetta dovrà essere inerente a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento od al consorzio nel loro complesso.

Art. 8. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dall'art. 89 del d.lgs. n.50/2016.

Art. 9. RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, sulle somme scadute e non pagate, saranno dovuti, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs.

9/11/2012 n. 192 che amplia l'efficacia della disciplina dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali ai ritardi sui contratti dei lavori pubblici contenuti nel D. Lgs. 9/10/2002 n. 231.

In caso di mancato pagamento delle rate il Comune potrà rivalersi, sia per il canone e sia per gli interessi moratori, sulla cauzione la quale dovrà essere reintegrata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'escussione, pena la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C.

Art. 10. SUPERFICIE ESCAVABILE

Il Concessionario potrà esercitare l'attività estrattiva durante l'intero periodo della concessione unicamente nell'ambito delle superficie assegnata, individuata nel deliberato, e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 742 del 23.10.2019, previa verifica di cui al successivo art.12. Il Concessionario dovrà, altresì, adempiere all'obbligo di *“riempimento della buca con le terre e rocce da scavo in modo proporzionale ai volumi estratti durante la coltivazione, prevedendo che in assenza di tale materiale, il riempimento dovrà essere effettuato con il materiale di escavazione della cava stessa”*, come da prescrizione resa con la DGR 742 del 23.10.2019.

Fermo restante quando indicato nel precedente capoverso il Concessionario potrà utilizzare il materiale di sfrido per gli scopi che riterrà opportuni, con la condizione che, oltre a quanto previsto al successivo Art. 11, l'attività estrattiva venga esercitata nei limiti dell'autorizzazione amministrativa più volte citata (DGR 742 del 23.10.2019).

Art. 11. ASPETTI AUTORIZZATIVI E PIANO DI COLTIVAZIONE

Il Concessionario, in qualità di detentore dell'area in concessione, dovrà espletare, a suo totale carico, tutte le procedure richieste dall'organo competente finalizzate all'approvazione del piano di coltivazione con riferimento all'intera durata del contratto.

Resta a carico del concessionario produrre tutta la documentazione prevista dalla L.R. 12/1979 oltre che tutti gli adempimenti relativi al rinnovo/voltura della concessione in essere, in applicazione all'art. 6 della L.R. 12/1979.

Tutte le operazioni di coltivazione dovranno rispettare le condizioni e prescrizioni dell'Autorità Amministrativa competente in materia di coltivazione e sfruttamento di cave ed in particolare l'attività estrattiva dovrà essere condotta in conformità con le prescrizioni normative, le indicazioni grafiche e le scadenze temporali del piano di coltivazione.

Art. 12. CONTROLLO DEL MATERIALE ESTRATTO

Al fine di verificare l'andamento dell'escavazione, il Comune adotterà sistemi di controllo e verifica sulle quantità dei materiali estratti.

In particolare, **prima dell'avvio delle operazioni di coltivazione mineraria**, il Concessionario è obbligato alla presentazione del piano di estrazione con perizia giurata corredata da tavole grafiche esplicative, a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti:

- la misura dello stato di fatto del piano di estrazione attuale,
- la misura dello stato di fatto dell'area oggetto di ritombamento,
- le quantità dei volumi da estrarre.

Nel corso del periodo di concessione, per ogni annualità, dovrà presentare idonea misurazione del quantitativo effettivamente estratto, nel rispetto della tempistica indicata nel precedente art. 5.

Qualora l'ente ritenga opportuno effettuare accertamenti in merito al piano di estrazione presentato potrà avvalersi di proprio tecnico di fiducia comunicandolo alla ditta esercente l'attività estrattiva che è obbligata a versare entro 15 giorni nelle casse del comune gli oneri tecnici richiesti determinati in base alle tariffe professionali con lo sconto del 15%.

Ogni onere sostenuto per le operazioni di misurazione è a carico del Concessionario, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13. CONTROLLO DELLA LAVORAZIONE

Il Comune, fatta salva la attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione, o chi per essa, ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12, potrà sempre far controllare dai propri dipendenti comunali, tecnici appositamente incaricati o commissioni appositamente costituite, le modalità di lavorazione delle cave e l'osservanza delle clausole contrattuali. La Ditta non potrà, in alcun modo, impedire il libero accesso alle cave alle persone incaricate dei controlli, che avranno luogo previo avviso da parte del Comune al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone.

Art. 14. REVISIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

Il Canone annuale per l'occupazione dell'area in concessione (individuato alla lettera A) dell'art.5 e da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) verrà rivalutato all'inizio di ciascuna nuova annualità, in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (N.I.C.) verificatosi nell'anno precedente se positivi.

Art. 15. APERTURA E UTILIZZO DELLE STRADE

Contestualmente alla trasmissione del piano di coltivazione, pena la sospensione della concessione, il concessionario avrà l'obbligo di presentare il piano di manutenzione della viabilità interna alla cava che resta a totale carico del concessionario sia in termini realizzativi sia manutentivi.

Resta a carico del concessionario anche la manutenzione della viabilità per accedere alla cava seppure la stessa ricade sul comune di Pignola.

Allo scadere della concessione la Ditta dovrà lasciare le strade in buon ordine e dovrà rimuovere, a sue spese, tutte le attrezzature e macchinari di sua proprietà.

Resta inteso che fino alla completa rimozione degli impianti presenti nella cava il concessionario dovrà corrispondere il canone di cui alla lettera A) del precedente articolo 5 (*da incrementarsi in relazione all'offerta formulata e alla revisione di cui all'art 14*) essendo lo stesso legato all'occupazione del suolo pubblico.

Senza una specifica autorizzazione del Comune, attraverso la zona di coltivazione delle cave non potrà essere trasportato materiale proveniente da altre cave.

Art. 16. TRASPORTO E UTILIZZO DEL MATERIALE

Fermo restando tutto quanto individuato all'Art. 12, il materiale estratto dovrà essere depositato nel piazzale di lavorazione per il suo successivo impiego.

Art. 17. MATERIALE DI SCARTO

Il materiale di scarto qualora presente, se non destinato all'effettivo utilizzo e/o alle operazioni di ripristino ambientale ovvero sagomatura e rinverdimento deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa.

Art. 18. TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA

Il concessionario deve rispettare tutte le norme in materia di tutela igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro e dovrà fornire in fase di aggiudicazione definitiva tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia.

Art. 19. RECESSO

Il recesso da parte del concessionario, dovrà essere comunicato esclusivamente con PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it, con almeno 12 (dodici) mesi di anticipo e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso, ma nel caso in cui la richiesta di recesso avvenga oltre il terzo anno contrattuale, sarà comunque dovuto al Comune, oltre a quanto sopra previsto, un indennizzo pari al 50% del

canone B) (di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) relativi agli anni mancanti alla scadenza naturale del contratto da versarsi in unica soluzione entro il 01 marzo dell'annualità successiva alla comunicazione.

In caso di forza maggiore, da valutare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il recesso è consentito con preavviso di 6 (sei) mesi e comporterà in ogni caso il pagamento del relativo canone fino alla data dell'effettiva efficacia del recesso.

In entrambi i casi il canone A) (di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata) va versato indipendentemente dalle attività di coltivazione minerarie fino alla effettiva occupazione di suolo pubblico.

Resta salvo l'obbligo del concessionario di riempimento della buca in misura almeno pari al quantitativo estratto nel periodo di concessione.

Il Concessionario deve presentare in allegato alla suddetta comunicazione una dichiarazione corredata da una variante al progetto di coltivazione contenente il programma di sistemazione finale dell'area che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino ambientale previsti dall'atto originario anche in relazione alle interferenze con l'eventuale prosecuzione dell'attività da parte di nuovo concessionario.

In Caso di recesso trova applicazione la L.R. 12/1979 e ss.mm.ii. .

Il concessionario della cava è tenuto a darne comunicazione alla competente struttura regionale ed al Comune nelle forme previste dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il recesso ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente.

A decorrere dalla data di presentazione del recesso, è fatto divieto al concessionario della cava di eseguire lavori di coltivazione o di variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Il concessionario della cava è tenuto a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione fino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.

Il concessionario della cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità delle prescrizioni impartite dalla competente struttura regionale.

Art. 20. UTILIZZO MATERIALE ALLA SCADENZA

Tutto il materiale, in qualsiasi fase di lavorazione, che si troverà giacente sui beni comunali, allo scadere della presente concessione, rimarrà di proprietà del Comune, che potrà commerciarlo o utilizzarlo liberamente fatti salvi specifiche circostanze adeguatamente documentate e riconosciute dal comune con specifico provvedimento.

Art. 21. CAUZIONE PROVVISORIA AI FINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà del Concessionario o per intervenuta impossibilità di procedere all'aggiudicazione definitiva per cause riconducibili all'offerente, pari al 2% dell'importo complessivo di contratto stimato che verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

Art. 22. POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

Al fine di rendere l'introito derivante dalla concessione in oggetto certo, il concessionario è obbligato a presentare all'atto di sottoscrizione del contratto idonea **polizza fideiussoria dell'importo annuo del canone di cui alla lettera A) e B) da incrementarsi in relazione all'offerta formulata. La polizza dovrà avere durata pari alla concessione** e comunque fino all'anno successivo a garanzia degli importi dovuti.

La polizza definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della polizza è subordinato al pagamento di tutte le somme contrattuali dovute nonché previa verifica all'assolvimento di tutti gli obblighi e prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742 del 23 ottobre 2019.

Art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFITTO

E' vietata la cessione del contratto.

E' altresì vietato qualsiasi forma di subconcessione della cava anche parziale e/o temporanea. La sub concessione ad altre imprese delle attività che saranno localizzate nel contesto dell'area in concessione di civica proprietà comporterà la risoluzione di pieno diritto del contratto di concessione.

Art. 24. PENALI

Per l'inosservanza dell'obbligo della misurazione del materiale di cui all'Art. 12 della concessione, si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 per ogni inosservanza rilevata.

Per tutte le altre inosservanze relative agli obblighi inerenti l'estrazione coltivabile e contestuale ritombamento della buca nonché opere di ripristino ambientale, si applicheranno le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 25. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI PROCEDURA DI GARA

A seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera trasmessa via PEC da inviarsi dal concedente al concessionario. In tal caso il concessionario nulla potrà pretendere dal concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Art. 26. SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le sanzioni penali (se il fatto costituisce reato) e le altre sanzioni amministrative previste dalla legge, nel caso di violazione del presente Capitolato, il Comune, previa diffida, sospende la concessione con immediata cessazione dei lavori, fino al cessare delle cause, nei casi in cui la prosecuzione dell'attività:

- possa pregiudicare la stabilità del suolo;
- possa costituire pericolo alla salute;
- possa costituire pregiudizio per beni di rilevante interesse storico-culturale-artistico;
- possa causare gravi danni ambientali; ovvero in caso di:
 - accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione;
 - gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavori;
- altre situazioni di inosservanza di norme che comportino da parte di Autorità terze o del Comune, la sospensione dell'attività;
- applicazione da parte della struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii.;

In tutti i casi sopra previsti è fatto obbligo al Concessionario di dare immediata notizia dell'avvenuto accertamento da parte degli organi di vigilanza preposti.

Comporteranno la risoluzione del contratto, con una penale a carico del concessionario pari ad una annualità del canone (*A+B ai sensi dell'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata*) oltre ai casi previsti dall'art. 1453 del codice civile previa diffida:

- il mancato reintegro della cauzione nei termini previsti all'Art. 9;
- l'esercizio dell'attività estrattiva al di fuori della superficie concessa;
- la violazione dell'Art. 23 (divieto di cessione del contratto e subconcessione).

Resta fermo l'obbligo di versamento del canone contrattuale A) (*di cui all'art.5 da incrementarsi in relazione all'offerta formulata*),

Art. 27. SUBENTRO

Per garantire continuità alla ricaduta economica dell'affidamento sulla programmazione finanziaria dell'ente in termini di entrate in tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili esclusivamente al soggetto concessionario, l'Amministrazione concedente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, fermo restando l'ottenimento dell'Autorizzazione Regionale inerente la voltura della D.G.R. n. 742 del 23 ottobre 2019.

Art. 28. ARBITRATO

Il contratto NON conterrà la clausola compromissoria.

Art. 29. SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa né eccettuata, compresi gli oneri fiscali, le tasse, le imposte, di qualsiasi natura, presenti e future, sono totalmente a carico del Concessionario.

A carico dell'aggiudicatario sono inoltre:

- i rilievi, i progetti e la predisposizione della documentazione di legge relativa all'approvazione e sfruttamento della cava redatti in conformità alla vigente normativa e costituiti da tutti gli elaborati necessari per l'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni che dovranno divenire efficaci entro e non oltre 3 mesi dalla sottoscrizione della convenzione pena l'incameramento della cauzione definitiva nella misura del 50%;
- la manutenzione della viabilità di accesso alla cava e di quella interna (come da art.15)
- il recupero ed il ripristino ambientale dell'area, anche delle parti già coltivate, e l'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto, con l'obbligo di prestazione delle garanzie previste ;
- la nomina di un proprio direttore responsabile di cava, il quale avrà anche responsabilità relativamente all'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza, nonché tutti gli obblighi, gli apprestamenti e l'individuazione delle figure ex D.Lgs. 25/11/1996 n. 624 e ss.mm.ii;
- la realizzazione dei picchettamenti e delle misurazioni che potranno essere richiesti dall'amministrazione comunale, in qualsiasi momento della fase di coltivazione per verificare la regolarità delle superfici;
- tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

RESTA A CARICO DEL CONCESSIONARIO:

- RICHIEDERE, qualora diverso dall'intestatario dell'autorizzazione regionale oggetto di concessione, preliminarmente all'ufficio regionale competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. La Giunta Regionale vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall'autorizzazione originaria.

Art. 30. ESONERO RESPONSABILITA'

Il Concessionario è costituito custode del bene concesso ed esonera espressamente l'Amministrazione Concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti cagionati verso terzi o che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

Il concessionario, a tal proposito, è obbligato a stipulare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro specifica con massimale minimo di € 1.000.000,00.

Art. 31. RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, valgono le norme di legge vigenti e si intende interamente richiamata ove applicabile la L.R. 12/1979 e ss.mm.ii e l'autorizzazione da parte dell'organo Regionale competente.

Art. 32. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

È obbligatoria la attestazione da parte delle ditte di presa visione dei luoghi di lavoro.

Art. 33. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Troveranno applicazione i principi dell'ordinamento comunitario in materia di appalti e concessioni e relative norme di recepimento nell'ordinamento italiano (art.4 del D.Lgs. n.50/2016) ed in particolare quelli previsti di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, oltre naturalmente la disciplina del bando, del capitolato di gara, e le norme alle quali il bando e il capitolato di gara eventualmente rinviano, e comunque quelle applicabili tenuto conto delle prestazioni (di cui l'ente concedente può facoltativamente avvalersi) di fornitura a carico del concessionario, accessorie rispetto al rapporto (principale) di concessione del lotto.

La specificità dell'affidamento e l'esigenza di garantire livelli qualitativi ottimali dello sfruttamento della risorsa, portano a ritenere idoneo procedere all'individuazione del soggetto concessionario attraverso procedura aperta ai sensi del R.D. 827/24 tramite pubblico incanto. Troveranno applicazione le norme del decreto legislativo 50/2016 espressamente richiamate. L'aggiudicazione avverrà, proprio al fine di garantire quanto sopra, in attuazione della Determinazione 00158/2021 del 15/03/2021 di avvio alla contrattazione con il sistema dell'offerta economica a rialzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lettera c) e dell'art. 76 comma 2 del regolamento sulla contabilità generale dello stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, a favore del concorrente che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del capitolato d'onere, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economica il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

Nell'offerta economica il concorrente dovrà esprimere in numeri e lettere il rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta. Il concorrente dovrà indicare, nell'ambito dell'offerta economica relativamente ai compensi A) e B), il rialzo offerto sull'importo a base d'asta.

Nello specifico si potranno formulare offerte in rialzo sia per A) che per B) (*aumento sul valore del materiale*), il totale delle offerte costituirà la migliore offerta per l'aggiudicazione.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Art. 34. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Angela Laurino